

TRIBUNALE DI VICENZA

N. ES. IMM.

N. CRON

Addi 4/2/14 alle ore 9,30 in Vicenza, avanti al G.E. dott. Giuseppe LIMITONE

sono comparsi: l'avv. , in sostituzione dell'avv. ,
 e , per la debitrice esecutiva, l'avv. ,
 per il , creditore pignorato, l'avv. ,
 in sostituzione dell' per , altro
 creditore intervenuto che ha dato impulso all'estensione del
 pignoramento, l'avv. per ,
 del , il sig. , per ,
 l'avv. , l'avv. per ,
 l'avv. per .

Stipitata decisa si omologa del
 Consolato della debitrice del 25.5.2012 e pertanto chiese
 sia dichiarata l'impossibilità della pignorata esecutiva
 sopra. Il procuratore degli intervenuti e dei pignoranti chiesero
 la convocazione del Commissario Giudiziale a chiarimenti
 sull'esecuzione del Consolato, atteso il tempo decorso dal
 tempo si omologa ed il credito fondiario dell'intervenuta
 l'avv. chiese termine per conferire con il scrivano,
 onde valutare l'opportunità della revoca in sede esecutiva.

Il G.E. nota l'art. 168 LF, ritenuto che nell'ambito della
 procedura esecutiva non operi l'esenzione del concorso
 generale prevista (per il fallimento) dall'art. 41 TUB
 in favore del credito fondiario.

 P.M.
 dichiara improcedibile l'esecuzione forzata -
 12 GE